

cerche sulle azioni di stato nella filiazione in diritto romano. 2. La c.d. presunzione di paternità, in PUMO. 102 [1964] 95).

A tal uopo egli torna, anzi tutto (5 ss.), sul problema del « tollere liberos » per ribadire l'opinione, già precedentemente difesa (Lanfranchi, *Premesse terminologiche e ricerche sulle azioni di stato della filiazione*, in SUC. 1946; Id., *Prospettive vecchie e nuove in tema di filiazione*, in St. Albertario 1 [1951] 741 ss.), secondo cui la prassi del tollere liberos, almeno in tempi storici, ebbe rilievo esclusivamente religioso e sociale, senza alcun riflesso di carattere giuridico. Tanto premesso, il nostro autore (37 ss.): precisa, al lume della migliore dottrina, la concezione romana delle presunzioni; difende la genuinità della famosa regola di Paolo (*pater vero is est, quem nuptiae demonstrant*); ne afferma la natura di regola di diritto materiale, che nulla ha a vedere con le presunzioni di diritto processuale; ne pone in luce le condizioni di efficacia. Le quali condizioni di efficacia sono, più precisamente (67 ss.), le seguenti: nascita *ex iustis nuptiis* (evidentemente, *ex uxore*), nascita *intra legitimum tempus* (non prima di 182 giorni dalla costituzione del matrimonio, non dopo 300 giorni dal suo scioglimento o annullamento), nascita a titolo di *partus perfectus*.

La premessa sul tollere liberos, che riprende ed approfondisce una nota dimostrazione del Perozzi (Perozzi, «Tollere liberum», ora in Scr. giur. 3 [1948] 93 ss.), convince però sino ad un certo punto. La tesi, secondo cui il tollere natum non fosse requisito necessario per l'acquisto della *patria potestas* (né, quindi, per il riconoscimento della filiazione), è indubbiamente esatta. Ma, posto che la cerimonia del tollere fosse concretamente predisposta e che il *paterfamilias* non raccogliesse il neonato, che significato aveva questo suo comportamento?

Non è ovvio che esso implicasse un disconoscimento del figlio (di quel figlio che, almeno in teoria, il *pater* avrebbe potuto anche uccidere)?

13. BANCHE E BANCHIERI.

Le origini delle moderne banche commerciali, cioè di quelle che utilizzano il danaro avuto in deposito dai loro clienti per compiere operazioni attive di credito ad interesse con altri clienti, vengono riportate, di solito, all'Italia del sec. XII, ed è già forse un andar troppo indietro. Comunque, poiché non mancano mai gli studiosi che si com-

* In *Labeo* 13 (1967) 412 s.

piacciono di accennare ad origini ben più antiche, era opportuna una ricerca sistematica di genealogia delle moderne banche di deposito, e ad essa si è appunto dedicato il Bogaert (Bogaert R., *Les origines antiques de la banque de dépôt* [Leyden 1966] 185).

La monografia vuol essere (cfr. 23) la prima di una serie di quattro sulle banche nell'antichità: la seconda sarà infatti dedicata alla Grecia dopo il sec. III a. C., la terza all'Egitto tolemaico e romano, la quarta alle banche romane. Ciò spiega perché larga parte del libro del B. (41-129) si occupi delle operazioni bancarie nell'antica Mesopotamia (la cui analisi è indubbiamente molto attenta, anche se, come avverte l'a., di seconda mano, cioè non basata sulla interpretazione diretta dei documenti). Questo capitolo è interessante e fa intuire che, allo stato delle ricerche, il parlare di origini babilonesi delle banche commerciali è fuori di luogo.

Nessun serio indizio conforta dunque l'ipotesi che in Mesopotamia vi siano state vere e proprie istituzioni bancarie, sia pure embrionali. Tuttavia, assodato questo primo punto, perché mai l'a., senza attendere i risultati delle indagini che si ripromette di compiere sulla Grecia e su Roma, è corso tanto precipitosamente ad occuparsi, in due smilzi capitoletti, delle origini greche (130-158) delle banche di deposito (origini ch'egli nega) e delle origini italiane (159-173) delle stesse (origini ch'egli invece ammette)? Ho l'impressione che il gusto dello scrivere gli abbia preso la mano, perché non vedo come possa essere « risolto » un problema (nella specie: quello delle più antiche origini delle banche commerciali) prima ancora di essere stato compiutamente studiato.

A prescindere da ciò, un'altra osservazione. Dopo aver assodato che in Mesopotamia non vi furono banche ma già vi furono operazioni che sarebbero poi divenute tipiche dell'attività bancaria, l'a. (174 ss.) conclude che, pertanto, le operazioni di banca sono nate prima delle banche. Intendiamoci, è esatto; ma è detto in modo tale da far pensare al noto problema dell'uovo e della gallina, sì che si potrebbe essere anche tentati di replicare, stando sullo stesso piano: come è possibile che vi siano state « operazioni di banca » (l'uovo) quando le « banche » (cioè le galline) ancora non c'erano?

L'equivoco è di metodo e sta, precisamente, nell'impostazione di certe ricerche, le quali, premessa una certa configurazione di un certo istituto moderno, si pongono il limitato problema di stabilire quando quella struttura sia apparsa, così come è oggi, la prima volta, senza chiedersi come e quando si sia prima profilata la funzione cui quella

struttura oggi serve, ed in che altri modi sia stata assolta quella funzione prima dell'apparizione dell'istituto. Ma ricerche di questo tipo non fanno storiografia, fanno solo curiosità erudita. L'a., che per diligenza e acume mostra sicure possibilità di storiografo, dovrebbe tenerlo presente nelle prossime indagini.

14. ROMANITÀ SPORTIVA.

Nel rileggere, in *Index* 19 (1991) 359 ss., l'articolo dedicato da A. Wacke agli *Incidenti nello sport e nel gioco in diritto romano e moderno*, mi sono ancora una volta incontrato (365 s.) col notissimo caso del barbiere che taglia la gola al cliente (più precisamente, ad uno schiavo) a causa della palla che è stata scagliata *vehementius* da un Tizio impegnato lì vicino nel gioco relativo e che, per disavventura (non certo per prava intenzione del giocatore), è andata a coglierlo proprio sul dorso della mano.

Tralascio ogni tentazione di occuparmi del problema della responsabilità *ex lege Aquilia* (per il che cfr. Ulp. D. 9.2.11 pr. e la vasta letteratura relativa). Voglio qui precisare solo due punti: primo, che il barbiere *de quo* era molto probabilmente un barbiere ambulante (come se ne vedono ancora in gran numero in certe campagne, sopra tutto nei paesi del terzo mondo, nonché, per antica e ben nota tradizione, in Cina), essendo improbabile che in Roma antica la barberia fosse esercitata in appositi locali di « friseur », anziché nei bagni pubblici oppure, per la gente-bene, nelle case private; secondo, che il gioco della « *pila percussa* », cioè della « palla battuta », non consisteva probabilmente in qualcosa di simile ad un « hockey con bastoni » (così ipotizza il Wacke), ma doveva essere null'altro che lo *harpastum* cioè la « palla-volo » (il « volley-ball »), magari fatta, perché no?, anche con l'intervento dei piedi (commistione oggi come oggi, sul piano sportivo, ammessa solo per il « rugby »).

Naturalmente, nessuno può escludere che, per dare più forza al colpo, si ricorresse a bastoni o a palette. Ma allora non penserei tanto al « hockey » (che si pratica prevalentemente con dischi, e non con palle) quanto a qualcosa di simile al « base-ball » o al « tennis » (gioco, quest'ultimo, che si presta tanto ad esibizioni di forte carica atletica, quanto a varianti mollegiate in sobria distensione muscolare). Dubbio

* In *Labeo* 39 (1993) 441 s.